

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per la CAMPANIA

Ricorso

per

ROBERTA TERRACCIANO, C.F. TRRRRT91B57F839T nata a Napoli il 17/02/1991 e res.te in 80144 - Napoli, Via F.lli Cervi 108, P.co dei Ciliegi, Fabb. H, Sc. B, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Terracciano c.f. TRRCLS87C53F839J (claudia.terracciano@ordineavvgenova.it, tel. 010/2518406 e fax 0102545788) del Foro di Genova, in forza del mandato in calce al presente ricorso, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Raffaele Bertolini (c.f. BRTRFL47C03F839S) in 80133 - Napoli, Via Melisurgo 4

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere 76° ed elett.te domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato distrettuale di Napoli, in 80100 – Napoli, Via Armando Diaz 11

Contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in 80142 - Napoli, Via Ponte della Maddalena 55 ed elett.te domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato distrettuale di Napoli, in 80100 – Napoli, Via Armando Diaz 11

Contro

PALISI ANGELICA, c.f. PLSNLC69A48F839L, nata a Napoli il 08/01/1969 e res.te in 80128 – Napoli, Via E.A. Mario 27

per l'annullamento, previa sospensione,

- del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 13360 del 03/07/2017, a mezzo del quale veniva approvata la Graduatoria di Merito relativa al Concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 105 del 23/02/2017 per la Classe di Concorso AA00 –Scuola dell'Infanzia;

- della Graduatoria di Merito per la Classe di Concorso AA00 – Scuola dell’Infanzia, allegata al predetto Decreto n. 13360 del 03/07/2017 dell’U.S.R. per la Campania, costituendone, parte integrante;
- del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 16061 del 02/08/2017, a mezzo del quale veniva rettificata la Graduatoria di Merito relativa al Concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 105 del 23/02/2017 per la Classe di Concorso AA00 –Scuola dell’Infanzia;
- della Graduatoria di Merito per la Classe di Concorso AA00 – Scuola dell’Infanzia, allegata al predetto Decreto n. 16061 del 02/08/2017 dell’U.S.R. per la Campania, costituendone parte integrante;
- del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 16016 del 01/08/2017, a mezzo del quale veniva effettuata la convocazione per il giorno 03/08/2017, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per il personale docente della Scuola dell’Infanzia;
- di ogni altro, atto preparatorio, presupposto, prodromico conseguente e connesso;

per l’accertamento

del diritto della parte ricorrente al riconoscimento di un punteggio pari a 87,70 nell’ambito della Graduatoria di Merito per la Classe di Concorso AA00 – Scuola dell’Infanzia per la Regione Campania, formata a seguito del Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 105 del 23/02/2017, con tutte le conseguenze di legge;

per la condanna

della Pubblica Amministrazione convenuta a rettificare la Graduatoria di Merito per la Classe di Concorso AA00 – Scuola dell’Infanzia per la Regione Campania, formata a seguito del Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 105 del 23/02/2017, attribuendo all’odierna ricorrente il punteggio che le spetta a norma di legge, pari a 87,70 punti con il conseguente

riposizionamento in graduatoria al posto n. 47, con tutte le conseguenze di legge;

in via di mero subordine e condizionatamente al mancato accoglimento dell'istanza cautelare quivi formulata, si chiede, altresì, la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'odierna ricorrente, con interessi e rivalutazione come per legge.

IN FATTO

- I. In data 24/03/2017, l'esponente presentava domanda di partecipazione al Concorso per titoli ed esami su base regionale indetto con D.D.G. n. 105 del 23/02/2017 per il reclutamento di n. 6.933 posti comuni nella Scuola dell'Infanzia.
- II. Nella predetta domanda (cfr. prod. 1), la ricorrente dichiarava di essere in possesso sia del titolo necessario per l'accesso al concorso medesimo, ovvero la Laurea in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento quadriennale (cfr. prod. 2), sia dell'ulteriore titolo conseguito nel proprio *iter* formativo, ovvero il Certificato di abilitazione all'insegnamento di sostegno (cfr. prod. 3).
Il tutto in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 del D.D.G. M.I.U.R. n. 105 del 23 febbraio 2017 (cfr. prod. 8).
- III. L'esponente, infatti, in data 09/03/2017, aveva conseguito entrambi i titoli predetti, riportando le seguenti votazioni:
 - 105/110 per la Laurea in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento quadriennale;
 - 30/30 per l'Abilitazione all'insegnamento di sostegno.
- IV. La Dott.ssa Terracciano espletava vittoriosamente le prove concorsuali, conseguendo, rispettivamente, n. 37,2 punti nella prova scritta e n. 40 punti nella prova orale.
- V. In data 03/07/2017, l'U.S.R. per la Campania pubblicava il Decreto n. 13360 (cfr. prod. 4), con cui approvava la Graduatoria di Merito per la Classe di Concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia relativa al predetto concorso, collocando l'esponente alla posizione n. 272 con un punteggio di 81,2, così ripartiti:
 - prova scritta 37,2 punti;

- prova orale 40 punti;
- titoli 4 punti.

- VI. L'odierna ricorrente si avvedeva immediatamente dell'errore commesso dalla P.A. convenuta nel calcolo del punteggio attribuitole per i titoli posseduti, che, di fatto, era inferiore a quello a lei spettante a norma di legge.
- VII. Pertanto, per il tramite della presente difesa, con p.e.c. del 04/07/2017 (cfr. prod. 9), la Dott.ssa Terracciano proponeva ricorso amministrativo stragiudiziale, chiedendo la correzione dell'errore materiale predetto.
- VIII. In data 05/07/2017, la docente, inoltrava, altresì, il ricorso amministrativo e i relativi allegati all'indirizzo mail attivato dall'Amministrazione resistente al fine di ricevere i reclami relativi al calcolo dei punteggi (graduatoriainfanzia@gmail.com), come risulta dalla mail versata in atti (cfr. prod. 10).
- IX. Il predetto ricorso stragiudiziale rimaneva inesitato.
- X. Successivamente, l'U.S.R. per la Campania, in data 02/08/2017, pubblicava il Decreto n. 16061 (cfr. prod. 5), mediante il quale rettificava la Graduatoria di Merito per la Classe di Concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia, già pubblicata il 03/07/2017, correggendo gli errori materiali in precedenza commessi, salvo che per l'esponente.
- XI. Infatti, il punteggio della ricorrente non era oggetto di correzione, con la paradossale conseguenza che, a seguito delle correzioni intervenute sui punteggi degli altri docenti inseriti in graduatoria, la Dott.ssa Terracciano risulta attualmente collocata alla posizione n. 297.
- XII. Con Decreto n. 16016 del 01/08/2017 (cfr. prod. 6), l'U.S.R. per la Campania convocava per il successivo 03/08/2017 i docenti della Classe di Concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia dal n. 1 al n. 130 della Graduatoria di Merito, così come corretta da ultimo il 02/08/2017, ai fini della stipula di eventuali contratti a tempo indeterminato.

XIII. L'esponente non partecipava alla predetta convocazione, essendo illegittimamente collocata alla posizione n. 297, come già detto, con conseguente grave lesione dei suoi diritti.

IN DIRITTO

Violazione e/o errata/falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., all'art. 1 D.M. M.I.U.R. n. 94 del 23/02/2016, agli artt. 6, comma 5 e 8, comma 1 D.D.G. M.I.U.R. n. 105 del 23/02/2017, nonché all'art. 11, comma 2 L. 124/1999. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 D.D.G. M.I.U.R. n. 105 del 23/02/2017, la valutazione dei titoli ai fini del Concorso per il reclutamento di personale docente nella misura di n. 6.933 posti comuni dell'organico dell'autonomia della Scuola dell'Infanzia deve essere effettuata sulla base dei parametri indicati nella tabella A allegata al D.M. M.I.U.R. n. 94 del 23 febbraio 2016.

Tale tabella distingue due tipologie di punteggio: il primo viene calcolato con riferimento al titolo di accesso alla procedura concorsuale (tipologia A), mentre il secondo viene calcolato con riferimento agli ulteriori titoli utilmente posseduti dal candidato (tipologia B).

Punteggio tipo A

Secondo quanto stabilito al punto A.1.1 della predetta tabella, deve essere attribuito un punteggio pari al voto del titolo di abilitazione – 75 : 5, con la precisazione che abilitazioni diversamente classificate devono essere riportate al parametro 100.

Nel caso di specie, il titolo di abilitazione dell'esponente è costituito dalla Laurea, conseguita con votazione 105/110.

Per riportare il voto di laurea al parametro 100, sarà sufficiente procedere ad una semplice operazione matematica, per cui avremo che:

$$110 : 100 = 105 : x = 100 \times 105 : 110 = 95,45.$$

A questo punto, il calcolo del punteggio è così articolato:

$$95,45 - 75 : 5 = 4,09.$$

Tale punteggio è stato correttamente attribuito all'odierna ricorrente, arrotondato per difetto, come per legge.

Tuttavia, viene negata alla Dott.ssa Terracciano l'attribuzione dell'ulteriore punteggio a lei spettante a norma di legge.

Infatti, secondo quanto stabilito al punto A.1.2 della tabella in esame, *"in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione Primaria (.omissis.) comporta l'attribuzione di ulteriori 5 punti"*.

Appare evidente come l'esponente avesse diritto all'attribuzione di tali ulteriori 5 punti, essendo pacifico che la sua abilitazione specifica all'insegnamento sia stata conseguita attraverso il percorso universitario ultimato con la Laurea in Scienze della Formazione Primaria del 09/03/2016.

Punteggio tipo B

Secondo quanto stabilito al punto B.5.4 della tabella allegata al D.M. M.I.U.R. n. 94 del 23/02/2016, il titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne e alunni con disabilità (non valutabile esclusivamente per le procedure concorsuali sul sostegno, ove, invece, costituisce titolo di accesso alla procedura medesima) dà diritto all'attribuzione di 1,50 punti al candidato che ne è in possesso.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente in data 09/03/2016 ha conseguito il Certificato di abilitazione all'insegnamento di sostegno, ma l'Amministrazione convenuta non le ha riconosciuto il correlativo punteggio previsto dalla normativa concorsuale testè citata.

L'azione amministrativa così illegittimamente esplicitasi finisce per ledere gravemente il principio di uguaglianza sia formale che sostanziale di cui all'art. 3 Cost., dal momento che vengono trattati in modo diverso – in relazione al punteggio – candidati in posizione identica (ad es. un candidato con i medesimi titoli dell'esponente, il cui punteggio sia stato calcolato correttamente, verrà a trovarsi nella graduatoria in posizione nettamente superiore rispetto alla Dott.ssa Terracciano) e vengono trattati in modo

uguale – sempre in relazione al punteggio - candidati in posizioni nettamente differenti (ad es. un candidato il cui titolo di accesso sia costituito dal Diploma di Istituto Magistrale e non posseda né la laurea né l'abilitazione all'insegnamento di sostegno verrà collocato in posizione uguale a quella dell'esponente, se non addirittura superiore, qualora si fosse diplomato con votazione 100/100!).

Il tutto si pone, altresì, in palese contrasto con i principi di legalità, buon andamento e imparzialità che, a norma dell'art. 97 Cost., devono guidare e caratterizzare l'azione amministrativa.

In forza di tutto quanto precede, la ricorrente ha diritto al riconoscimento di un punteggio per titoli pari a n. 10,5 punti, in luogo dei n. 4 punti alla stessa riconosciuti in concreto.

Dalla correzione del punteggio dell'esponente come sopra articolata, ne deriva che la stessa ha diritto ad essere collocata nella posizione n. 47 della Graduatoria di Merito per la Classe di Concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia, allegata al Decreto n. 16061 del 02/08/2017 dell'U.S.R. per la Campania e ne deriva, altresì, il suo diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato con il Ministero quivi convenuto con decorrenza dal 01/09/2017.

Pertanto, si notifica il presente ricorso alla controinteressata Palisi Angelica (c.f. PLSNLC69A48F839L, nata a Napoli il 08/01/1969 e res.te in 80128 – Napoli, Via E.A. Mario 27) posizionata al n. 236 della graduatoria per cui è causa.

Istanza di adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

La ricorrente domanda la sospensione cautelare dei Decreti nn. 13360 del 03/07/2017 e n. 16061 del 02/08/2017 adottati dall'U.S.R. per la Campania ai fini dell'approvazione e della rettifica della Graduatoria di Merito per la Classe di Concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia, nonché la modifica, sempre in via cautelare, della graduatoria medesima, con attribuzione alla ricorrente del punteggio a lei spettante e il suo conseguente corretto riposizionamento in graduatoria, con tutte le conseguenze di legge.

Fumus boni iuris

L'istanza cautelare quivi formulata appare robustamente sorretta del primo dei due requisiti richiesti dalla legge, ovvero il *fumus boni iuris*, la cui sussistenza risulta *ictu oculi* dalle argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella superiore narrativa, alle quali, pertanto, ci si richiama integralmente.

Periculum in mora

Quanto alla sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe all'esponente dall'attesa dell'esito del giudizio di merito, appare a questa difesa quasi *in re ipsa*, alla luce delle norme che disciplinano la materia e della loro repentina variabilità in forza degli stringenti principi finanziari e di bilancio che guidano e determinano l'azione politico-amministrativa.

Deve osservarsi, in particolare, che, ai sensi dell'art. 400, comma 1 L. 297/1994, la graduatoria di cui si discute avrà validità triennale, sicché i candidati non immessi in ruolo nel triennio dovranno, a tal fine, sostenere nuovamente la procedura concorsuale eventualmente bandita *ex novo* dall'Amministrazione resistente.

V'è, dunque, il concreto pericolo che nelle more del giudizio di merito, la graduatoria quivi impugnata possa perdere validità (o divenga, comunque, prossima la sua scadenza) e un'eventuale pronuncia favorevole alla ricorrente possa risultare *inutiliter data*.

Ma v'è di più.

La ricorrente non è inserita nelle cc.dd. graduatorie ad esaurimento, avendo conseguito il titolo abilitante all'insegnamento solo nel 2016 (e comunque dopo il 2008).

Ebbene, ai sensi dell'art. 399 D.Lgs. 297/1994, l'immissione in ruolo del personale docente può avvenire solo in forza dello scorrimento delle predette graduatorie ad esaurimento ovvero in forza delle graduatorie di merito derivanti dall'espletamento dei relativi concorsi per titoli ed esami.

Il tutto si colloca, peraltro, in un quadro particolarmente variabile e precario, che è quello afferente la finanza pubblica nazionale, da cui necessariamente deriva la determinazione, sia nell'*an* che nel *quantum*, di assumere a tempo indeterminato personale docente. Senza contare la costante decrescita demografica, che naturalmente

incide, altresì, sul fabbisogno di personale docente nella scuola pubblica.

Alla luce di tutto quanto sopra, appare chiaro il grave ed irreparabile pregiudizio che potrebbe derivare all'esponente dalla mancata adozione di un provvedimento cautelare che sospenda i Decreti Dirigenziali dell'U.S.R. per la Campania quivi impugnati (e tutte le conseguenti operazioni di immissione in ruolo del personale docente della Scuola dell'Infanzia) e le attribuisca il punteggio corretto di 87,70 punti, posizionandola al posto n. 47 della Graduatoria di Merito per la Classe di Concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia, allegata al Decreto n. 16061 del 02/08/2017 dell'U.S.R. per la Campania.

Da ultimo – ma non per importanza – deve rilevarsi come la ricorrente versi in una situazione familiare non propriamente rosea dal punto di vista economico.

Infatti, il padre della Dott.ssa Terracciano, Geom. Nicola Terracciano, a causa della grave crisi che ha colpito il settore dell'edilizia nel quale è sempre stato impiegato, risulta ormai disoccupato da più 8 anni.

La madre, Prof.ssa Patrizia Silvano, è docente di sostegno nella Scuola Secondaria di II grado, ma è stata immessa in ruolo solo a partire dal 01/01/2015, dopo circa 25 anni di precariato.

Negli ultimi 7/8 anni, la compresenza delle due situazioni lavorative sopra descritte (la disoccupazione del padre e la precarietà della madre) ha comportato per il nucleo familiare una grande fatica nel sostenere le spese ordinarie e straordinarie della vita quotidiana, nonché le spese universitarie dell'esponente, al punto da dover ricorrere in più di un'occasione a prestiti e finanziamenti, tutt'ora in corso di pagamento.

Appare evidente, allora, come il costoso e faticoso conseguimento della laurea da parte della figlia, odierna ricorrente, e il successivo superamento della stessa del concorso ministeriale per cui è causa avessero dato al nucleo familiare tutto una certa prospettiva di stabilità e benessere, che, invece, attualmente è venuta meno, causa l'agire illegittimo della P.A. convenuta.

In definitiva, devono ritenersi ampiamente sussistenti i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* richiesti nel nostro ordinamento giuridico, ai fini dell'adozione di idonee misure cautelari, anche *inaudita altera parte*.

Domanda di risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.

La domanda risarcitoria qui prospettata è, al momento, meramente subordinata e condizionata all'eventuale mancato accoglimento dell'istanza cautelare sopra formulata, con riserva, pertanto, sin d'ora, di ogni migliore precisazione e domanda relativa ai danni patiti dalla ricorrente, in mancanza di un suo tempestivo riposizionamento nella graduatoria di merito di cui si discute.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare:

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, previo accertamento della sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 c.p.a., sospendere l'esecuzione dei Decreti dell'U.S.R. per la Campania recanti, rispettivamente, nn. 13360 del 03/07/2017 e 16061 del 02/08/2017, dispositivi dell'approvazione e della rettifica della Graduatoria di Merito per la Classe di Concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia afferente la Regione Campania e comunque voglia adottare qualsivoglia provvedimento cautelare idoneo a tutelare il buon diritto della ricorrente, nelle more del giudizio di merito.

Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del superiore punteggio di 87,70 punti e, per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente di collocare la Dott.ssa Terracciano Roberta al posto n. 47 della Graduatoria di Merito per la Classe di Concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia afferente la Regione Campania, con tutte le conseguenze di legge.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con l'ordinanza con cui verrà disposta l'auspicata misura cautelare, fissare la data di discussione della causa nel merito.

In via principale, nel merito:

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, in accoglimento del presente ricorso, annullare *in parte qua* i Decreti dell'U.S.R. per la Campania recanti, rispettivamente, nn. 13360 del 03/07/2017 e 16061 del 02/08/2017, dispositivi dell'approvazione e della rettifica della Graduatoria di Merito per la Classe di Concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia afferente la Regione Campania, accertando e dichiarando il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del superiore punteggio di 87,70 punti e condannando, per l'effetto, l'Amministrazione convenuta alla conseguente ricollocazione della ricorrente al posto n. 47 della graduatoria di merito *de quo*.

In via subordinata, nel merito:

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale rigetti le istanze cautelari sopra formulate, Voglia, previo annullamento degli atti amministrativi impugnati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e *patiendi*, in conseguenza dell'azione amministrativa illegittima e, per l'effetto, Voglia condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere alla Dott.ssa Terracciano Roberta le somme dovute a tale titolo, da quantificarsi avuto riferimento alle tabelle retributive vigenti per il personale docente ovvero in via equitativa.

In via istruttoria:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito disporre, se del caso, l'acquisizione di tutti gli atti e documenti relativi al procedimento amministrativo *sub iudice*, con espressa riserva di proporre, occorrendo, eventuali motivi aggiunti.

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. Il difensore della ricorrente chiede di essere sentito in camera di consiglio ex art. 55, comma 7 c.p.a., nonché in udienza pubblica ex art. 73 c.p.a.

Si insta formalmente affinché, stante la manifesta fondatezza del presente gravame e la particolare urgenza di addivenire ad una pronuncia definitiva, si chiede, altresì, che lo stesso venga definito ed accolto immediatamente all'esito dell'udienza in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge ex art. 60 c.p.a.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i., si dichiara che verrà versato un contributo unificato di iscrizione a ruolo pari ad Euro 325,00, vertendo il presente ricorso in materia di pubblico impiego.

Napoli - Genova li 08/09/2017

(Avv. Claudia Terracciano)

Firmato da:
CLAUDIA TERRACCIANO
Motivo:

Data: 06/10/2017 09:15:39

ELENCO CONTROINTERESSATI

(Ricorso n. R.G. 3901/2017 – TAR Napoli – Sez. IV)

I controinteressati sono:

Cardillo Monica Palmieri Alessandra Giordano Valeria Iavarone Vincenza Artiaco Fabiana Mastroianni Anna Illiaco Francesca Panico Sonia Lamanna Angela Golino Iolanda Sodano Iris Esposito Manuela Longobardi Virginia Colasanto Rosa Piras Denise Capozzi Mariateresa Passaro Antonella Signoriello Marica Setaro Nicoletta Amendola Federica Silletti Ilaria Mandile Veronica Catalano Angela Della Medaglia Beatrice Salvatore Giovanna Romano Patrizia Lepore Luisa Maffei Martina Carbone Ilaria Barbato Filomena Abbate Anna Robustelli Amalia Puocci Anna Maria Di Fiore Filomena Picarella Teresa D'Ascoli Maria Mangiacapra Severina Sica Diana Ascione Martina Massaro Fortunata Argentieri Teresa Scalzone Simona Longobardo Maria Piro Carmen Rotondo Laura Colella Elena Vignale Maria Luisa Corvino Imperatrice Ferrara Luisa Petrillo Maria Piscopo Immacolata Cuozzo Concetta D'Orta Maria Carmina Colmayer Roberta Presbitero Concetta Mele Giuliana Paparo Anna Ambra Daniela De Prisco Mariateresa Pane Bianca Daniele Valeria D'Agostino Donatella Tancredi Francesca Maisto Regina La Vecchia Filomena Graziosi Simona Bifulco Concetta Iovieno Angela De Sena Diana Gaveglia Michela Pommella Libera Perna Maria Donciglio Maria Luisa Pagano Francesca Catuogno Valeria Iaricci Luisa Oliva Valentina Ferri Mariarosaria Iacono Nicoletta Mariani Giulia Tufano Giuseppina Amatore Giuseppina Flauto Paola Maglione Emanuela Casciello Iolanda De Nitto Teresa De Simone Valentina Di Rienzo Sabina Galdi Mariarosaria Aiello Silvana Notturmo Gabriella Rosselli Elena Panacea Maria Vitolo Maria Raffaella Puerto Giuseppina Goglia Clara Ascione Claudia Lufino Stefania Longobardi Marika Ranucci Susy Iandoli Iolanda Prisco Margherita Giordano Rosanna Bencivenga Teresa Mirra Roberta Rivetti Arianna Della Valle Maria Felicia Sodano Vincenza Memoli Teresa Esposito Valeria Baldi Marina Castaldo Sonia Schettino Lucia De Laurentiis Maria Grazia Castiglia Anna D'Avino Elvira Raffaella Petitt Concetta Tuccillo Cristina Di Lullo Simona Basso Simona Crispo Dorotea Castelli Lucia Lo Savio Laura Arrotta Roberta Ercole Vincenza Verrone Marianna Altieri Giuseppina Guarino Carolina Ariemma Francesca Ferraiuolo Sara De Luca Angela Serra Emerenziana Spagnuolo Mariagrazia Sgaraglia Mariacaterina D'Aiello Anita Ladisi Anna Pagano Angelina Schettino Concetta Pietroluongo Elisa Villani Rosa Vitale Nunzia Esposito Marianna Martino Giuseppina Merone Immacolata Reccia Natalina Manganiello Maria Neve Ambrosino Ersilia Prota Claudia Ferraro Brigida D'Altiero Lucia Trombetta Giuseppina Colella Francesca Muzio Lucia Iuliano Giuseppina Guadagno Angela Pelella Francesca Apasciuto Anna Guida Alessandra Tolino Annunziata Massa Lucia Agrillo Daniela Sorrentino Titta Di Lauro Fortuna Esempio Luigia Rocchetti Daniela Mazza Lidia Bove Anna Paola Auletta Sara Garofalo Elena Guarino Agnese Martino Anna Silvestre Ida Colella Ilaria De Chiara Daniela Vitiello Carla Chianese Maria Maddalena Speranza Rosa Ferro Francesca De Prisco Rita Cesarini Ludovica Barassi Laura Ferrara Floriana Di Maio Angela Russo Assunta Scognamiglio Monica Russo Rita Conte Angela De Filippis Gelsomina Acqua Daria Rosa Palisi Angelica D'Errico Ortensia Del Giudice Antonella Campassi Floriana Di Maria Fiorenza Sciorio Carmela De Luca Vittoria Parolisi Immacolata Giuliano Marianna Castiello Teresa Navarra Luisanna Rispo Concetta Moschese Ilaria Gargiulo Anna Maria Grimaldi Sonia Barbato Angela Lubrano Lavadera Cristina Iacopo Teresa Glielmi Manuela Giusti Virginia Guida Paola

Denaro Valentina Silvestro Fernanda Iovine Concetta Tonziello Marianna Petito Alfonsina Cantelli Iolanda Menditto Lucia Mignone Erina Longino Veronica Scudiero Rosa Di Carluccio Federica Giannini Barbara Meo Lucia Monaco Rosalba Tedesco Rosa Grieco Francesca Schiano Di Cola Giuseppina Izzo Stefania Moccia Giuseppina Ferrazzano Gloria Fiorenza Giovanna Nuzzo Rita Di Rubba Laura Carmen Cerullo Ida Ferraiuolo Raffaella Maisto Raffaella Calabrese Carmela Della Porta Daniela De Prizio Alessia Destino Raffaella D'Angelo Silvia Pennacchio Rosa Capricano Immacolata Maffei Clementina Borzachiello Annarita Ruotolo Marianna Abalsamo Laura Frezzetti Francesca Ricciardiello Giovanna Pastore Antonella.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania – Napoli n. 1659/2017 emessa il 25 ottobre 2017, nell'ambito del giudizio azionato con Ricorso Amministrativo n. R.G. 3901/2017.